

14 ottobre 2022

## **Autodichiarazione "Aiuti di Stato"**

Di seguito si espongono brevemente i contenuti e i termini di invio della **Autodichiarazione sugli Aiuti di Stato ricevuti**, da trasmettere entro le prossime settimane all'Agenzia delle Entrate da parte degli operatori economici.

Ricordando che tale autodichiarazione ha natura di **Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio**, e quindi con **valenza penale** in caso di falsa dichiarazione per chi la rende, in coda al documento si riassumono le proposte di consulenza dello studio e i relativi compensi.

### **1. Sintesi di adempimento e termini di invio**

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2022, i soggetti beneficiari degli aiuti richiamati dall'articolo 1 del medesimo decreto devono presentare all'Agenzia delle entrate **un'autodichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445**, nella quale attestano che **l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali di cui alla Sezione 3.1 ovvero alla Sezione 3.12** della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021 (Temporary Framework). Si tratta di misure agevolative del c.d. **regime "ombrello"**.

<b>MASSIMALI PREVISTI PER IMPRESA UNICA<sup>1 2</sup></b>		
SEZIONE 3.1	<b>800.000 euro</b> per gli aiuti ricevuti dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021	<b>1.800.000 euro</b> per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021
SEZIONE 3.12	<b>3.000.000 di euro</b> per gli aiuti ricevuti dal 13 ottobre 2020 al 27 gennaio 2021	<b>10.000.000 di euro</b> per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021

<sup>1</sup> Vanno **comprese nel perimetro di impresa unica** tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

- sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
- sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

Con il **provvedimento Prot. n. 143438/2022** l'Agenzia delle entrate ha definito, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, e dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2021, i **termini di presentazione** e il **contenuto dell'autodichiarazione** per gli aiuti della **Sezione 3.1** e della **Sezione 3.12** della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.



Lo stesso provvedimento ha previsto le **modalità** e i **termini di restituzione volontaria** degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell'articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.

La Dichiarazione è da inviare **entro il 30 novembre 2022 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente** oppure **avvalendosi di un intermediario incaricato** della trasmissione, mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia stata **già resa in sede di presentazione della comunicazione per l'accesso agli aiuti** per i quali il relativo modello includeva l'autodichiarazione di cui all'articolo 3 del decreto (si pensi, ad esempio, al contributo perequativo), la presentazione della dichiarazione non è obbligatoria sempre che il beneficiario **non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti** tra quelli oggetto di monitoraggio.

Nella Dichiarazione vanno indicati, tra l'altro, gli **eventuali importi eccedenti i massimali previsti** che il beneficiario intende **volontariamente restituire** o **sottrarre** da aiuti successivamente ricevuti per i quali vi sia capienza nei relativi massimali. Gli importi sono comprensivi degli interessi da recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

Gli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti devono essere volontariamente restituiti o sottratti da aiuti successivamente ricevuti **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021** (30 novembre 2022).

In assenza di nuovi aiuti a favore del beneficiario o nel caso in cui l'ammontare dei nuovi aiuti non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare deve essere effettivamente riversato.

## 2. Proposta di consulenza dello Studio CDA

Data la delicatezza della compilazione del modello autodichiarativo, i consulenti dello Studio CDA sono disponibili alla compilazione ed invio dello stesso, anche mediante opportuno affiancamento al cliente, con la raccolta del materiale e quindi la verifica degli aiuti ricevuti rientranti nel regime "ombrello" e quindi da indicare nel modello.

Per chi intendesse avvalersi della nostra assistenza, le **tariffe** proposte sono le seguenti:

- *per compilazioni semplici*: 200 euro + Iva;
- *per compilazioni ordinarie*: da 350 euro a 450 euro + Iva;
- *per compilazioni particolarmente complesse*: in base al tempo impiegato.

Per CDA Studio Legale Tributario  
Vladimiro Boldi Cotti